

Mediazione delegata: proposta di ricorso alla mediazione suggerita dal giudice

Il D.Lgs. n. 28/2010 all'art. 5, comma 2, nelle materie oggetto di mediazione obbligatoria, aveva previsto la possibilità della **mediazione c.d. delegata** (cioè su invito del magistrato), ma invero l'attenzione prestata dai Giudici sulla possibilità di invitare le parti a rivolgersi ad un organismo di Mediazione è stata negli ultimi anni disattesa.

Il Decreto del Fare (D.L. n. 69/2013), convertito nella Legge n. 98/2013, oltre ad aver reintrodotta la mediazione come condizione obbligatoria di procedibilità in molteplici materie, ha inserito un nuovo articolo nel codice di procedura civile (il **185-bis - Proposta di conciliazione del giudice**) in forza del quale *“il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, deve formulare alle parti una proposta transattiva o conciliativa. Il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio”*.

Inoltre, in materia di lavoro, il D.L. n. 69/2013 ha **modificato l'articolo 420, comma 1**, con l'inserimento della possibilità di una soluzione conciliativa, che si aggiunge a quella transattiva già prevista.

Infine, sono state aggiunte delle voci, sempre connesse alla possibilità di ricorrere alla Mediazione, in riferimento agli **articoli 91 e 92 c.p.c. aventi ad oggetto la condanna e la compensazione alla spese processuali**: *“se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione”* e all'**articolo 420 c.p.c.**: *“Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva o conciliativa. La mancata comparizione personale delle parti, o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio”*.